

Codice A1820C

D.D. 23 maggio 2023, n. 1461

R.D. 523/1904 - Pratica n°N1207 - Comune di Rosazza - Autorizzazione idraulica per "Sistemazione idraulica torrente Pragnetta in comune di Rosazza (BI)".



ATTO DD 1461/A1820C/2023

DEL 23/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Pratica n°N1207 – Comune di Rosazza - Autorizzazione idraulica per “Sistemazione idraulica torrente Pragnetta in comune di Rosazza (BI)”.

Premesso che,

in data 24/11/2022, al nostro protocollo n°49983/A1820C, il Comune di Rosazza, ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica, per la sistemazione idraulica del torrente Pragnetta, in comune di Rosazza, di seguito si dettagliano gli interventi in progetto:

- Int. 1 – Consolidamento tratto di difesa in sponda destra in loc. Pianelli, mediante l’utilizzo di massi reperiti in alveo;
- Int. 2 – Ripristino opera trasversale a valle dell’int.1, mediante la demolizione e la successiva ricostruzione delle parti ammalorate;
- Int. 3 – Realizzazione tratto di 40 m di scogliera/imbottitura in sponda destra con massi reperiti in alveo posati a secco sul substrato roccioso affiorante, di altezza massima pari a 2,5 m;
- Int. 4 – Ripristino opera trasversale a valle dell’int.3, mediante la demolizione e la successiva ricostruzione delle parti ammalorate;
- Int. 5 – Ripristino dei paramenti murari delle opere di contenimento situate in prossimità del ponte viario alla confluenza del torrente Pragnetta con il torrente Cervo;

poiché i lavori interferiscono con i corsi d’acqua demaniali denominati torrente Pragnetta e torrente Cervo è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’ing. Matteo Lanza, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;

il Responsabile del Servizio del comune di Rosazza con determinazione n°32 del giorno 15/05/2023 ha approvato la proposta progettuale, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

in data 14/12/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, quest'Ufficio con nota prot. n°53513/A1820C in data 16/12/2022 ha richiesto alcune integrazioni alla pratica di autorizzazione idraulica;

in data 11/01/2023 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte di funzionari regionali del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli e del Settore Infrastrutture e P.I.; a seguito del sopralluogo, il Settore Infrastrutture e P.I., con nota prot. N°3054 del 24/01/2023 ha richiesto ulteriori integrazioni ai lavori in oggetto;

in data 17/05/2023, al prot. n°21194/A1820C, sono pervenute, a questo Settore, le integrazioni richieste;

la Provincia di Biella con nota prot. n°26071 del 07/12/2022 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), pervenuto allo scrivente Ufficio in data 07/12/2022 al prot. n°52111/A1820C;

considerato che, a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni".;
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 17 ottobre 2016, n°1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rosazza a realizzare i lavori di sistemazione idraulica del torrente Pragnetta, in comune di Rosazza, di seguito dettagliati:

- Int. 1 – Consolidamento tratto di difesa in sponda destra in loc. Pianelli, mediante l'utilizzo di massi reperiti in alveo;
- Int. 2 – Ripristino opera trasversale a valle dell'int.1, mediante la demolizione e la successiva ricostruzione delle parti ammalorate;
- Int. 3 – Realizzazione tratto di 40 m di scogliera/imbottitura in sponda destra con massi reperiti in alveo posati a secco sul substrato roccioso affiorante, di altezza massima pari a 2,5 m;
- Int. 4 – Ripristino opera trasversale a valle dell'int.3, mediante la demolizione e la successiva ricostruzione delle parti ammalorate;
- Int. 5 – Ripristino dei paramenti murari delle opere di contenimento situate in prossimità del ponte viario alla confluenza del torrente Pragnetta con il torrente Cervo;

ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, come meglio specificati negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati grafici allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la quota di tutte le fondazioni di ripristino non dovrà essere inferiore a 1,5 m dall'attuale linea di talweg, fatto salvo la presenza di substrato roccioso o grossi trovanti; la stessa dovrà essere giustificata da un'opportuna verifica della massima profondità di erosione;
3. l'intervento 5, dovrà essere completato effettuando la movimentazione del materiale lapideo presente in alveo al fine di ripristinare l'efficienza idraulica dell'attraversamento viario;
4. in relazione agli interventi 2 e 4, gli elementi lapidei della nuova copertina dovranno essere ancorati mediante chiodature al corpo dell'opera trasversale; inoltre si dovrà provvedere al corazzamento del fondo alveo ai piedi del salto, attraverso la movimentazione dei blocchi presenti in alveo nelle immediate vicinanze;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la

colmatura di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti, dovrà essere asportato dall'alveo;

6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
7. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
8. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2024, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
10. premesso che le lavorazioni dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
12. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
13. il comune di Rosazza dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
14. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua sopra nominati;
15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
16. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

17. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
18. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
19. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
ing. Maurizio di Lella
ing. Franco De Battistini

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo